
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Competenza per ragioni di connessione: la *vis atractiva* del foro del consumatore nel caso di cumulo soggettivo.

In tema di modificazioni della competenza per ragione di connessione, se ci sono più cause astrattamente proponibili verso giudici diversi connesse per oggetto o per titolo, è possibile proporle davanti al giudice del foro del consumatore, facendo applicazione dell'art. 33 c.p.c.

La competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore trova la sua ratio nel tutelare il consumatore quale soggetto debole, e così eventualmente derogabile solo da quest'ultimo.

Giudice di Pace di Udine, sentenza del 17.10.2013

Esente da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ai sensi dell'art. 46 L. 21-11-1991, n. 374.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted] Sentenza 13
N. [redacted] R.G. 12
N. [redacted] Cron./CV. 13
N. / Rep.

Il Giudice di Pace di Udine, avv. Massimo Armellini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] 2 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 28-05-2012, Cron. [redacted] dell'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di Udine, dott.ssa F. [redacted]

da

[redacted] CHIARA, [redacted] LAURA, [redacted] ISABELLA,
[redacted] CHIARA, [redacted] LUIGI, [redacted] MASSIMO

e [redacted] ANNA tutti costituiti in giudizio con il loro procuratore e domiciliatario, dott.ssa Cristina Rainis, con studio in Udine, viale P. Canciani n. 1, giusta mandato con procura alle liti a margine dell'atto di citazione introduttivo.

PARTE ATTRICE

CONTRO

[redacted] COMPAGNIA AEREA in persona della prof.ssa F. [redacted] - Direttore Legale Societario e del Dott. M. [redacted] - Direttore Vendite e Distribuzione (muniti all'uopo dei poteri di cui alla procura rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 03-11-2011 per atto del Notaio [redacted] Roma, Rep. n. [redacted] racc. n. 25371), costituitasi in giudizio con gli avv.ti A. [redacted] e I. [redacted] e domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Udine, via I. [redacted] 4, giusta mandato con procura alle liti in calce alla comparso di costituzione e risposta.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni cancellazione volo.

Spedita il 30.10.13
Dato avviso alle parti
il 17 OTT. 2013

OGGETTO:
[redacted]
[redacted]

1

Conclusioni di parte attrice

nel merito:

- 1) Condannare l'attore per le causali di cui in premessa, a corrispondere alla attrice la somma di € 248,51 o la diversa somma, maggiore, o minore, accertanda in causa.
- 2) Condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Conclusioni di parte convenuta

A) In via preliminare, previa separazione delle cause promosse dai signori Isabella [redacted], Chiara [redacted], Luigi [redacted] e Sig.ra Anna [redacted] e Massimo [redacted] da quelle promosse dagli altri attori, dichiarare l'incompetenza territoriale di codesto Giudice di Pace e, conseguentemente, dichiarare la competenza, rispettivamente, del Giudice di Pace di Cividale del Friuli (causa promossa dalla sig.ra Isabella [redacted]), del Giudice di Pace di Latisana (cause promosse dai sig.ri Chiara [redacted] e Luigi [redacted]) e del Giudice di San Donà di Piave (causa promossa dalla sig.ra Anna [redacted]) ovvero, per tutti, dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Fiumicino e, per l'effetto, disporre la riassunzione del giudizio dinanzi a tali giudici;

B) In via principale nel merito, per i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande avversarie nei confronti della società convenuta;

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa oltre accessori di legge.

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

Si premette che nella redazione di sentenza non si fa luogo alla narrativa processuale in quanto non più prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c. a seguito della modifica ex art.45, comma XVII[^], Legge n. 69/09. I sette suepigrafati attori convenivano in giudizio per l'accoglimento delle proprie suepigrafate conclusioni l'attore adducendo di aver acquistato dalla medesima in data 19-12-2011, a mezzo di più carte di credito e tramite l'agenzia on line [redacted], altrettanti passaggi aerei sul percorso Venezia – Salonicco, via Roma/Fiumicino (per trasferta calcistica con partenza il 23-02-2012 e ritorno il 24-02-2012) con un costo pro capite per ognuno di detti sette viaggiatori pari ad € 245,12 di biglietto aereo, più un pernottamento in camera d'hotel a Salonicco con prezzo variabile tra € 27,50

2

ed € 47,00 (a seconda si trattasse di camera doppia o singola, posto che sei su sette degli attori avrebbero pernottato in doppia, mentre la sola [redacted] Chiara in singola), nonché € 23,66 per costi di gestione/emissione biglietti da parte di E-[redacted] (oltre alla polizza assicurativa viaggio [redacted] C-[redacted] le [redacted] per soli quattro dei sette attori, nella specie M-[redacted] Laura, C-[redacted] Massimo, T-[redacted] Luigi e [redacted] Chiara, per ulteriori complessivi € 73,06). Con dunque un costo complessivo pro capite di € 306,71 per sei dei detti viaggiatori ed invece di € 326,21 per la sola [redacted] Chiara (prenotante camera singola). Che, tuttavia, a seguito di una cancellazione unilaterale da parte di [redacted] del volo sulla tratta da Roma a Salonicco in quanto non più operativa - mentre i costi delle camere d'hotel venivano immediatamente ristornati e riaccreditati da E-[redacted] sulle carte di credito utilizzate dagli attori - il convenuto vettore aereo, solo successivamente all'invio di monitorie legali attoree in date 21-03-2012 e 06-04-2012, provvedeva a restituire in due soluzioni di € 735,36 + € 980,48 il solo costo dei biglietti aerei per complessivi € 1.715,84 (= € 245,12 x 7). Rifiutandosi però formalmente, con propria comunicazione di data 10-04-2012, di restituire sia i costi di emissione e intermediazione E-[redacted] di detti biglietti (ammontanti ad € 23,66 x 7 = € 165,62), sia i contestuali costi di polizze assicurative di viaggio [redacted] per quattro dei sette attori (ammontanti ad ulteriori € 18,265 x 4 = € 73,06), contrattualmente però non estese a coprire anche le cancellazioni unilaterali di tratte di percorrenza da parte delle compagnie aeree.

La convenuta [redacted] Compagnia Aerea I [redacted] si costituiva alla prima udienza del 25-07-2012 eccependo preliminarmente ex art. 63 del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo) l'inderogabilità del foro del consumatore e conseguentemente l'incompetenza per territorio del G.d.P. di Udine per almeno cinque dei sette attori (a favore rispettivamente del G.d.P. di Cividale del Friuli quanto all'attrice [redacted] Isabella, del G.d.P. di Latisana quanto agli attori T-[redacted] Luigi e [redacted] Chiara, del G.d.P. di San Vito al Tagliamento quanto all'attore C-[redacted] Massimo e del G.d.P. di San Donà di Piave quanto all'attrice [redacted] Anna; e residuando invece quella del G.d.P. di Udine in ordine ai soli attori [redacted] Chiara di Udine e [redacted] Laura di Tavagnacco). Eccezione preliminare immediatamente superata e respinta dal Giudicante con Ordinanza d'udienza ai sensi del combinato

disposto degli artt. 33 e 104 co. I^a c.p.c. con l'art. 63, D.Lgs. n. 206/05 considerato infatti - oltre a sottese elementari esigenze di economia processuale a favore dell'unità e non della frammentazione del processo in quanto promosso dai sette attori su identiche cause così infatti connesse per uguali oggetto e titolo (quantitativamente moltiplicati per sette) e contro la stessa parte convenuta (e ciò anche ove non fossero state, come in fatto e diritto sono, altrimenti ed a maggior^{ragione} connesse) - che la *ratio* dell'inderogabilità del foro del consumatore è di tutta evidenza intesa all'esclusiva tutela di quest'ultimo, quale soggetto considerato "debole", e non certo dell'impresa controparte. Nel merito parte convenuta eccependo altresì che i costi di emissione e gestione dei biglietti per complessivi € 165,62, nonchè quelli di assicurazione di viaggio per ulteriori complessivi € 73,06 costituirebbero un *quid pluris* ai quali A [redacted] ([redacted] s.p.a. era asseritamente non solo del tutto estranea ma neppure a conoscenza e che di conseguenza andavano richiesti alle altre controparti contrattuali (rispettivamente l'agenzia intermediaria on line E- [redacted] d il soggetto assicurativo Intermundial XXI S.L.). Preliminarmente riconfermata, una volta di più, dal G.d.P. di Udine la propria competenza territoriale e funzionale attesa infatti la *vis attractiva* di detto foro inderogabile degli ivi residenti consumatori ed odierni attori N [redacted] Chiara ed [redacted] Laura (inderogabilità avente come *ratio* la tutela sul solo versante del consumatore quale soggetto considerato "debole", e così eventualmente derogabile unicamente da quest'ultimo e dunque, nel caso di specie, dai cinque altri odierni attori su base esclusivamente volontaria) ai sensi dell' art. 63 D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), in combinato disposto con l'art. 33 c.p.c. (cause connesse per identità di oggetti e titoli fondanti) e l'art. 104 c.p.c. (pluralità di domande contro la stessa parte, anche ove non altrimenti connesse), anche nel merito di causa le domande attoree sono risultate fondate sia sull'an che sul quantum debeatur alle condizioni e secondo le motivazioni di cui in appresso.

In primis - anche senza giungere a tecnicamente considerare quale unico *quid* contrattuale delle parallele e identiche negoziazioni separatamente concluse on line dai sette odierni attori (in più distinti raggruppamenti) in differenti momenti e con pagamenti effettuati con diverse carte di credito, seppur

4

al fine comune di condividere lo stesso passaggio aereo, nonché il soggiorno a Salonicco per seguire la trasferta calcistica della loro squadra - va osservato che il costituito convenuto vettore aereo [redacted] C [redacted] s.p.a. non ha mai contestato, così dandosi per definitivamente acquisito ai sensi ed effetti dell'art. 115 c.p.c., che la cancellazione della tratta di percorrenza Roma-Salonicco è stato frutto unicamente di una propria decisione gestionale unilaterale. Ne deriva conseguentemente, anche solo in base alla normativa generale delle obbligazioni e dei contratti - ed anche senza considerare quali unitari e combinati pacchetti turistici ex art. 84 e 92, D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), nonché ex artt.34, 42, 43 D.Lgs. n.79/11 (Codice del Turismo), i paralleli servizi di viaggio, alberghieri e assicurativi contestualmente ma separatamente acquistati dai sette attori da distinti operatori, seppur per l'unico tramite dell'agente di viaggio intermediario on line E-I [redacted] - che a seguito di tale sopravvenuta risoluzione contrattuale dovuta unicamente ad un proprio inadempimento negoziale, la convenuta compagnia aerea, è tenuta non solo alle restituzioni (già effettuate) dei corrispettivi in senso stretto dei biglietti pagati dai viaggiatori per non godute percorrenze su una tratta di volo dalla compagnia stessa unilateralmente annullata, ma altresì è tenuta al risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti quali conseguenza del suo inadempimento e dunque alla rifusione di tutti i costi variamente connessi e contestuali quali sostenuti e dimostrati dagli incolpevoli passeggeri contraenti ai quali nessuna responsabilità e conseguente onere può essere addebitato (ex artt. 1218, 1223, 1453 c.c.). Così anche ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento europeo n. 261/2004 (del Parlamento europeo e del Consiglio) direttamente applicabile negli Stati membri (*self executing*), in ordine all'obbligo del vettore aereo, in caso di cancellazione del volo, oltre che di rimborsare entro sette giorni l'intero costo del biglietto allo stesso prezzo di acquisto, anche di tenere indenne ed impregiudicato il diritto del passeggero al risarcimento dei danni supplementari causati dal detto inadempimento contrattuale.

In tal senso dunque i sette odierni epigrafati attori avendo diritto alla rifusione da parte della convenuta A [redacted] s.p.a., in via tra loro parziaria nella misura di 1/7 cadauno, anche dei collegati e propedeutici costi di intermediazione/gestione biglietti aerei da parte dell'agenzia di viaggi

5

on line E- e così per € 23,66 x 7 = € 165,62 complessivi. Essendo inoltre del tutto irrilevante, oltrechè non credibile, che parte convenuta adduca di ignorare l'esistenza di tali propedeutici costi; e ciò tanto più da quando, molti anni fa, i vari vettori aerei, al fine di aumentare i loro margini di profitto, hanno scientemente e concordemente deciso di scaricare "a valle" sui consumatori finali i costi delle agenzie intermediarie, prima percentualmente inglobati nel prezzo complessivo dei biglietti. Altresì essendo dovuta da parte convenuta anche la rifusione ai soli quattro attori I Laura, C in Massimo, T Luigi e Chiara attori, nella misura parziaria di 1/4 cadauno, degli ulteriori costi assicurativi di viaggio, e così per € 18,625 x 4 = € 73,06. Atteso infatti che tali contratti assicurativi, comunque per loro giuridica natura aleatori, sono già pienamente operativi dal momento della stipula in ordine al previsto ambito negoziale di protezione assicurativa (es. malattia grave, infortunio etc.) col conseguente diritto dell'assicuratore a percepire per intero il premio per il periodo di assicurazione in corso (art. 1896, comma I[^] c.c.), e ciò pur non estendendosi la detta copertura assicurativa anche ai rischi di cancellazione unilaterale da parte delle compagnie aeree.

Le voci accessorie di rifusione variamente petite dalle parte attrici risultando pertanto in ogni caso dovute; sia che si consideri, quale in effetti è, la responsabilità dell'inadempiente vettore aereo come parte di una complessiva responsabilità contrattuale; sia che la si voglia invece considerare secondo l'ancor più generale principio del *neminem ledere* (art. 2043 c.c.)

In definitiva la situazione finanziaria/patrimoniale dell'incolpevole contraente danneggiato dall'inadempimento della controparte contrattuale non deve subire indebite diminuzioni e depauperamenti a cagione di un comportamento dannoso unilaterale altrui, doloso o colposo che sia.

Gli interessi legali ordinari sul complessivo importo capitale da rifondere sono dovuti a decorrere a sette giorni dalla data di comunicazione dell'annullamento unilaterale della tratta di percorrenza aerea e dunque dall'11-01-2012 sino all'effettivo saldo.

Le spese legali attoree seguono la soccombenza di parte convenuta andando così integralmente imputate a carico di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo secondo il valore di causa.

6

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Udine, ribadita la propria competenza territoriale e funzionale e di conseguenza definitivamente pronunciando nella causa civile promossa dagli attori M. Chiara, M. Laura, Isabella, T. Chiara, T. Luigi, C. Massimo e D. Anna contro la convenuta - Compagnia Aerea s.p.a., così decide e per l'effetto:

- Rigettata ogni diversa istanza, accertata la responsabilità di parte convenuta per proprio inadempimento contrattuale con conseguente diritto attoreo alla rifusione anche dei connessi e contestuali costi sia di agenzia on line per intermediazione/gestione nella vendita dei biglietti aerei, come pure di assicurazione viaggio, e così ritenuto sussistere un residuo credito attoreo a conguaglio, condanna di conseguenza la suddetta - Compagnia Aerea s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore:

1) a pagare alle sette parti attrici M. Chiara, M. Laura, M. Isabella, T. Chiara, T. Luigi, C. Massimo e D. Anna, in misura parziaria di 1/7 (un settimo) cadauna, l'importo capitale di € 165,62 (= € 23,66 x 7) per costi E-I di intermediazione/gestione biglietti ;

2) nonché a pagare alle sole quattro parti attrici M. Laura, C. Massimo, T. Chiara e T. Luigi, in misura parziaria di 1/4 (un quarto) cadauna, l'ulteriore importo capitale di € 73,06 (= € 18,265 x 4) per costi assicurativi di viaggio I ;

oltre agli interessi legali ordinari ex art. 1284, co. I^o c.c. computati sui due suddetti importi capitale a decorrere dall' 11-01-2012 sino al saldo effettivo.

- Condanna altresì la suddetta parte convenuta a rifondere alle sette suddette parti attrici, sempre nella misura parziaria di 1/7 (un settimo) cadauna, le spese e le competenze legali del presente giudizio così pertanto liquidate in complessivi € 495,43 di cui € 45,43 per spese non imponibili, più C.N.A.P.F. e I.V.A di legge sulle voci imponibili.

Sentenza esecutiva ex lege (art. 282 c.p.c)

Così deciso in Udine, il 30-09-2013

Il Cancelliere
(Adriano BARATTI) *Adriano Baratti*

Depositato in cancelleria il 17 OTT. 2013

Il Cancelliere
(Adriano BARATTI) *Adriano Baratti*



Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
ARMELLINI avv. Massimo